

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2898

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALBERINI, BARACETTI, MILANI, CACCIA, BANDIERA*Presentata il 22 ottobre 1981*

Modifica dell'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382,
concernente norme sulla disciplina militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 11 luglio 1978, n. 382, contenente norme di principio sulla disciplina militare e che istituiva le rappresentanze militari, è una realtà operante che, se da un lato ha cominciato a dare i suoi frutti positivi, dall'altro, nella sua pratica attuazione, ha mostrato qualche ombra che è bene fugare quanto prima.

In questo quadro va sottolineato che l'articolo 18 della legge in questione stabilisce che gli eletti negli organi di rappresentanza durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili. Pur comprendendo le motivazioni che all'epoca portarono a determinare la non rieleggibilità delle rappresentanze, la brevità del

mandato è divenuta un elemento che osta a un principio generale di democrazia.

Onorevoli colleghi, allo stato attuale sia per alcune inadeguatezze legislative strutturali sia per difficoltà oggettive incontrate da questo nuovo istituto, non sembra insolubile la questione di una limitata modifica dell'articolo 18 della legge in oggetto, introducendo la possibilità della rielezione consecutiva, per chi abbia ben meritato e possa quindi approfondire le verifiche del lavoro iniziato nel primo mandato.

Pertanto in quest'ottica si pone la presente proposta che tende a superare il divieto contenuto nell'attuale normativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il penultimo comma dell'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Gli eletti, militari di carriera, durano in carica due anni e possono essere immediatamente rieletti ».

ART. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.